

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
SAPONARA
Via Ugo La Malfa, 35 - 75100 MATERA
Via Magna Grecia, 81/V - 70126 BARI
(Tel. 0835 / 344115 - Fax 0835 / 345457)
e-mail saponara0339@cert.avvmatera.it

COPIA

TRIBUNALE DI MATERA - SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc con domanda di notifica per pubblici proclami

La prof.ssa Maria Grazia CARDINALE, nata a Matera il 01/01/1967 e ivi residente al Vico II La Martella, C.F. CRDMGR67A41F052M, rappresentata e difesa, giusta mandato al margine dell'originale del presente ricorso, dall'avv. Marco Antonio Saponara, cod. fisc. SPNMCN67A31F052P, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Matera, alla Via La Malfa n. 35, la quale chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo PEC: saponara0339@cert.avvmatera.it e/o al nr. di fax 0835/345457

Avv. Marco A. SAPONARA vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, di cognizione e di esecuzione.

Vi conferisco ogni facoltà di legge ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare, riscuotere, rilasciare quietanze, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, munendovi di potere di firma e di motivi aggiunti, nominare e farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri.


Acconsento al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/03.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo domicilio presso il vostro studio, sito in Matera alla Via Ugo La Malfa n. 35, Matera, 9/9/16

Ugo La Malfa

È autentica



- ricorrente -

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro e legale rappresentante pro-tempore, C.F. 80185250588, corrente in Roma al Viale Trastevere n.76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede al Corso XVIII Agosto 1860 n. 46

- resistente -

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del suo dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede al Corso XVIII Agosto 1860 n. 46

- resistente -

NONCHE'

l'Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di Matera, in persona del suo dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso

ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede al Corso XVIII Agosto 1860 n. 46

- resistente -

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche in vigore nel triennio 2014/2017.

per la disapplicazione

delle graduatorie ad esaurimento (GAE) pubblicate dall'Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Matera per le classi di concorso A017 e A019 nella parte in cui non contemplano la persona dell'istante;
del DM n. 235 del 2014 del MIUR, nella parte in cui non consente all'istante di poter formulare una valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali.

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti di tutti i 101 ambiti territoriali che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per la classe di concorso in relazione alla quale la prof.ssa Cardinale risulta abilitata. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami, considerati i precedenti del TAR Lazio, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale in ordine alla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur pubblici proclami)

CHIEDE



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Che l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia autorizzarlo a procedere con la notifica per pubblici proclami da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/pubblici/proclami/>)

FATTO

1. La ricorrente è in possesso della laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita in data 26.01.1994, presso l'Università degli Studi di Siena e ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A017 (Discipline Economiche Aziendali), a seguito del superamento di una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, prevista nella O.M. n. 153 del 15.06.1999, con punteggio di 78/100; inoltre ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche), a seguito del superamento di una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, prevista nella O.M. n. 33 del 07.02.2000, con punteggio 76/100;
2. subito dopo aver conseguito l'abilitazione nelle predette classi di concorso, la prof.ssa Maria Grazia Cardinale, in epoca antecedente al 2004, veniva inserita nelle graduatorie provinciali a esaurimento del personale docente, dell'Ufficio Scolastico di Sondrio, per le classi di concorso A017 e A019;
3. in data 16.04.2007, la ricorrente presentava, al MIUR, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, domanda di aggiornamento, inserimento e cambio di provincia per le graduatorie ad esaurimento dei docenti (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, per le classi di concorso A017 (discipline economico aziendali) e A019 (discipline giuridico economiche);
4. la ricorrente in data 07.05.2009, in conseguenza del successivo aggiornamento, di cui al D.M. 42/2009, presentava secondo le modalità e termini previsti, ulteriore domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli a.s. 2009/2010 e 2010 e 2011 a seguito della quale la stessa rimaneva inserita nelle GAE di appartenenza e nella posizione spettante;



5. pertanto, la stessa rimaneva inserita a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie delle classi di concorso A017 e A019 per oltre un decennio e più precisamente dal 1999 sino al 2011;
6. tale condizione permaneva sino all'aggiornamento delle graduatorie disposte nell'anno 2011, a seguito del DM n. 44 del 12 maggio 2011, di successivo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in quanto la ricorrente ometteva di presentare analoga domanda di aggiornamento /permanenza nelle predette graduatorie nel termine indicato;
7. in data 20.04.2014 la ricorrente presentava regolare domanda nel termine indicato, per gli a.s. 2014/2017;
8. alla luce di tanto l'amministrazione scolastica resistente, applicando erroneamente la disposizione di cui all'art. 1 bis della L. 42/2004, ha definitivamente cancellato la ricorrente dalla graduatoria, sebbene la stessa fosse stata trasformata in graduatoria a esaurimento, non consentendo a quest'ultima di reinserirsi;
9. infatti l'istante è attualmente iscritta solo nella II fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente dell'Ufficio III ambito territoriale per la Provincia di Matera;
10. si precisa che la prof.ssa Cardinale aveva conseguito i titoli abilitanti, sostenendo un regolare esame, per l'insegnamento delle discipline economiche aziendali - ex OM153/99, con voto di 78/80, nonché per l'insegnamento delle discipline giuridiche-economiche - ex OM33/2000, con voto di 76/80, ed era altresì iscritta nella graduatorie permanenti dell'Ufficio Scolastico di Sondrio per la classe di insegnamento A017 sin dall'anno 1999 e per la classe di concorso A019 dall'anno 2000, ha presentato domanda di trasferimento presso l'USR della Puglia per il biennio 2007/2009 e di aggiornamento/permanenza e scelta di ulteriori 3 provincie per il biennio 2009/2011, ma non ha presentato domanda di conferma in occasione dell'aggiornamento della graduatoria per il triennio 2011/2014;
11. la ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Matera al fine di vedere così stabilizzata la propria attuale condizione di docente precaria;



12. in occasione dell'emanazione del DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stata messa nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda;

13. il MIUR, infatti, ha ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, poteva avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze on line e a tale sito hanno potuto accedere soltanto coloro che, a differenza della ricorrente, erano in possesso delle credenziali (username e password) in quanto già iscritti nelle c.d. GAE;

14. inoltre, la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione/e o esclusione da parte del MIUR e in conseguenza della cancellazione non ha potuto essere attinta da dette graduatorie per gli anni 2011/2013 e 2014/2017 quale possibile destinataria di incarichi per supplenze e/o contratti a termine nell'ambito della Provincia di Matera, né pacificamente conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;

15. la cancellazione dalle GAE è illegittima per i motivi che si dedurranno nel prosieguo, tanto che la ricorrente, con propria nota raccomandata a.r. del 26.11.2015 ha chiesto la reinscrizione nelle GAE;

16. alla ricorrente è stato quindi riconosciuto soltanto il diritto ad iscriversi nelle graduatorie di Istituto; tuttavia tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono a supplire esigenze temporanee del MIUR;

17. viceversa, le graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) da cui la ricorrente è stata ingiustamente esclusa, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A.;

18. l'art. 10, comma 5, della legge n. 107/2015, recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, ha previsto la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie GAE, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali; in questo modo tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento

hanno potuto concorrere in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione (controinteressati).

19. con la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, tutti coloro che, come la ricorrente, hanno conseguito il titolo abilitante all'insegnamento, sostenendo un regolare esame ed erano iscritte nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in GAE), ma non hanno provveduto ad aggiornare/confermare la propria posizione, subiscono un'irrimediabile lesione del loro diritto soggettivo all'assunzione, un grave danno economico e vedono svanire il sogno dell'agognato contratto a tempo indeterminato;

20. la ricorrente con atto di diffida ad adempiere del 26.11.2015 ha chiesto all'amministrazione scolastica, per le ragioni innanzi versate, di essere inserita nella graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017;

21. le amministrazioni convenute non hanno nemmeno riscontrato la richiesta dell'esponente trasmessa con r/r, né hanno provveduto ad accogliere la predetta istanza in via di autotutela e tanto nonostante le Sezioni Lavoro di diversi Tribunali e Corti d'Appello stiano da tempo accogliendo i ricorsi diretti ad ottenere il reinserimento nelle GAE.

DIRITTO

Preliminarmente, in punto di diritto, appare opportuno ricostruire la normativa di riferimento della vicenda che ci occupa, atteso che la risoluzione della presente controversia dipende, com'è palese, dall'interpretazione del meccanismo di cancellazione automatica dalle graduatorie a esaurimento.

L'art. 1, co. 1 bis della L. n. 143/2004 prevedeva che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la persistenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Leg.vo n. 297/1994 fosse subordinata alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva, perché a domanda degli interessati, da presentarsi negli stessi termini innanzi indicati, era consentito il reinserimento dei docenti cancellati con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Detta disposizione non è stata espressamente abrogata dall'art. 1, comma 605 lett. c), legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale, con l'obiettivo di addivenire a una adeguata soluzione del fenomeno del precariato scolastico, ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1, del D.L., n. 97/2004, convertito con modifiche, nella legge n. 143/2004, in graduatorie ad esaurimento.

Ebbene, come ha avuto modo di osservare la Corte di Appello dell'Aquila (sentenza n. 90/2016, pubblicata il 28.01.2016) *“la trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, operata dal comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, trova spiegazione logico giuridica nella “cristallizzazione” e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione. Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie ad esaurimento - la totale immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime, atteso che i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque, soltanto il divieto di “nuovi inserimenti”. Di contro, la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista appunto dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. n. 97/2004 convertito con modifiche, nella legge 143/2004, e ciò coerentemente con la già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo si tendente all'esaurimento delle graduatorie, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione”*.

Del resto il carattere a esaurimento delle graduatorie non ha impedito al legislatore di consentire l'inserimento in graduatoria, in via di eccezione, per ulteriori categorie di persone. Pertanto, il principio del carattere “a esaurimento” delle graduatorie ha concretamente subito diverse deroghe, per cui tra queste ultime ben può essere collocata anche la previsione – anch'essa legislativamente stabilita - della possibilità di reinserimento degli iscritti cancellati per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio.

In conseguenza di tanto, anche se la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie a esaurimento, a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, è stata disposta legittimamente, tuttavia tale omissione non pregiudica affatto il suo diritto ad ottenere il reinserimento.

Infatti, con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (l. finanziaria 2007), tali graduatorie si trasformarono in graduatorie "ad esaurimento", prevedendo però una certa flessibilità per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all'inserimento nelle graduatorie medesime.

Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con l. 4 giugno 2004, n. 143) che all'art.1, comma 1- bis, aveva previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie doveva avvenire "su domanda dell'interessato".

La mancata presentazione della domanda comportava una cancellazione temporanea dalla graduatoria: "A domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" (cfr. art.1, comma 1-bis, l. cit.).

Con ogni evidenza, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi, il legislatore decideva di "alleggerire" le graduatorie, lasciando nello stesso tempo la possibilità di ottenere il reinserimento a coloro che erano stati provvisoriamente depennati. Dunque, la cancellazione disposta era soltanto provvisoria, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato.

Infatti, la successiva legge n. 296/2006 chiudeva la possibilità di nuovi ingressi, nulla disponendo però per il reinserimento di quegli aspiranti già iscritti.

Invece, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie, l'Amministrazione emanava il D.M. n.42/2009 che invece precludeva agli aspiranti già iscritti di ottenere il reinserimento. Veniva pertanto impugnato il suddetto decreto di fronte al Giudice Amministrativo che ne sanciva l'illegittimità *in parte qua* con sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 21793 del 30 giugno 2010 e del Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014.

Inoltre, il Consiglio di Stato correttamente osservava pure che, qualora dalla mancata presentazione della domanda dovesse derivare la cancellazione



“perenne” dalla graduatoria, il decreto ministeriale avrebbe dovuto prevedere l’obbligo dell’Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento gli effetti della legge n. 143/2004, “avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima” (cosa che nel caso di specie non è mai avvenuta). Il massimo organo di giustizia amministrativa fondava la sua decisione sui parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., nonché sulla base dei principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990 (partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo).

In ogni caso, al di là delle censure del giudice amministrativo sulla legittimità della cancellazione, la questione va analizzata e chiarita sulla base di quanto previsto dalla normativa in *subiecta materia* e in particolare dall’art. 1, comma 1-bis, l. n.143/2004. Orbene, come sopra visto, la norma in esame consente il reinserimento a domanda dei docenti provvisoriamente cancellati dalla graduatoria e se è vero, com’è vero, che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti.

Dunque, se da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla “blindatura” delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati.

In merito la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere corretta l’interpretazione sopra riportata fatta salva un’unica pronuncia della Corte di Appello di Firenze. Ebbene, a parere dello scrivente, la tesi riportata dalla Corte d’Appello di Firenze nella sentenza n. 91/2016, secondo la quale nella vicenda che ci occupa la previgente disciplina sarebbe stata implicitamente abrogata dalle nuove disposizioni, non può essere assolutamente condivisa.

Infatti, come si è visto, il legislatore si è premurato di garantire a coloro che avevano già intrapreso un apposito percorso di studi l’inserimento nella graduatoria medesima, in applicazione del principio dell’affidamento.



Non era, logico né ragionevole che molti giovani neolaureati, magari anche iscritti ad appositi corsi di specializzazione, con dispendio di energie umane e finanziarie per ottenere l'inserimento nelle graduatorie, si trovassero all'improvviso la strada sbarrata da un successivo intervento legislativo.

Orbene, non sarebbe plausibile un'interpretazione della norma secondo cui il legislatore avrebbe deciso di tutelare coloro che non vantavano ancora alcun diritto soggettivo all'iscrizione e non coloro che tale diritto già lo potevano vantare, in virtù di un'espressa previsione legislativa. Il silenzio del legislatore sulla questione sta chiaramente ad indicare la sua volontà di mantenere in vigore la disposizione *de qua*. In merito, va ricordato quanto previsto dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale in ordine all'abrogazione delle leggi e l'interpretazione che di tale norma ha elaborato la giurisprudenza.

Costituisce ormai *jus receptum*, stante la regola generale che l'abrogazione non si presume (gravando sul legislatore un preciso onere di abrogazione espressa), che l'abrogazione tacita si configura unicamente quando la nuova regolamentazione della materia si appalesa come del tutto inconciliabile, dal punto di vista sia logico che formale, rispetto a quella precedentemente prevista: *"Si deve ritenere che l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esiga che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità, esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente siano incompatibili"* (Cons. Stato, Sez. VI, 25/06/2008, n. 3228); e ancora: *"L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra"* (Corte di Cassazione, 28.6/28.9.2001, n. 12118/01).

Il silenzio del legislatore, su una fattispecie già regolata dalla legge, non può essere certamente interpretato come abrogazione della norma, quanto

INTEGRALE

piuttosto volontà di conservazione della disciplina previgente (*"Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"*).

Si consideri che la legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 605, ha regolato una fattispecie, quella dei *nuovi ingressi*, non sovrapponibile a quella del reinserimento di chi nella graduatoria era già presente da tempo, trattandosi di istituti sostanzialmente diversi.

Ebbene, è palese che il reinserimento non è un nuovo inserimento, non a caso, il reinserimento viene disposto sulla base del punteggio già maturato: *"A domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"* -cfr. art.1-bis, l. l. n.143/2004 cit.

Da quanto sopra riportato appare evidente che non si tratta di un inserimento *ex novo*, ma del mero ripristino di una situazione già esistente. Pertanto, non è condivisibile l'affermazione, contenuta nella predetta sentenza della Corte toscana, secondo cui *"la sua successiva domanda non potrebbe avere che il senso di un nuovo inserimento"*.

Come si è visto, il reinserimento disposto col punteggio già *maturato* è fattispecie del tutto diversa da un inserimento *ex novo* e, non avendo la nuova legge nulla disposto sulla questione del reinserimento e non sussistendo tra le due norme *"una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione"*, appare evidente la perdurante vigenza della precedenti disposizioni e, conseguentemente, della possibilità di reinserimento di coloro che risultavano già iscritti, pienamente compatibile con la regola del divieto di inserimenti *ex novo* (cfr. *Trib. Frosinone proc. n. 7414/14; Trib. Cosenza, proc. n. 5382/14; Tribunale di Napoli, proc. n. 2779/15, sentenza dell'8 luglio 2015; Tribunale di Pavia, sentenza n. 143 del 6 agosto 2015; Tribunale di Pescara, sentenza n. 874 del 6 novembre 2015; Tribunale di Pescara, sentenza n. 882 del 10 novembre 2015; Tribunale di Monza, sentenza n. 642 del 4 dicembre 2015; Tribunale di Lecce sentenza n. 47320 del 19 novembre 2015; Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n.64 del 20 gennaio 2016).*

Tanto premesso e considerato,



per quanto sin qui esposto e per le ragioni tutte innanzi versate, l'odierna istante, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del DM 235/2014, ad essere inserita, con il punteggio ad essa spettante sulla base della vigente normativa, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Matera, per la classi di concorso A017, - discipline economico aziendali e A019 - discipline giuridiche ed economiche;
- Per l'effetto condannare le amministrazioni convenute a riattivare il sistema "istanze on line" oppure consentire l'inserimento in modalità cartacea;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e succ. mod., il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato essendo il reddito del ricorrente inferiore ai limite di legge.


Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia elenco dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione Cls. Conc. A017;
- 2) copia elenco dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione Cls. Conc. A019;
- 3) copia estratto graduatoria provinciale definitiva - A017 Discipline economico aziendali - Ufficio Scolastico di Sondrio;
- 4) copia estratto graduatoria provinciale definitiva - A019 Discipline giuridiche ed economiche - Ufficio Scolastico di Sondrio;
- 5) copia estratto graduatorie ad esaurimento personale docente - identificativo domanda SO/20602;
- 6) copia estratto graduatorie ad esaurimento personale docente - identificativo domanda FG/46956;



- 7) copia estratto graduatorie d'istituto personale docente ed educativo - identificativo domanda MT/76945;
- 8) copia certificato di servizio rilasciato dall'Istituto tecnico professionale "Rocco Scotellaro";
- 9) copia fax inviato in data 03.07.2001 al Provveditorato agli Studi di Sondrio per domanda di aggiornamento graduatoria;
- 10) copia domanda di aggiornamento graduatorie ad esaurimento per gli AA.SS. 2007/08 e 2008/09 presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;
- 11) copia domanda di aggiornamento graduatorie ad esaurimento per gli AA.SS. 2009/10 e 2010/11 presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;
- 12) copia modello di richiesta delle graduatorie di II fascia di per gli AA.SS. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera.
- 13) copia raccomandata ar del 26.11.2015.

Matera, 09.09.2016


(avv. Marco A. Saponara)



TRIBUNALE DI MATERA *1436/16 RG*
sezione civile

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Primiceri
visto il ricorso che precede;
ritenuta la propria competenza;
tenuto conto del carico delle udienze già fissate e dell'elevato numero delle cause assegnate;

FISSA

l'udienza di discussione per le ore 9.30 del 13. 6. 2017 nei

Tribunale di Matera - sezione civile.

Invita la parte convenuta a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza suindicata con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.416 c.p.c..

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte nei termini di legge. *Autorizza la notifica per pubblico ministero.*
Matera, 27. 9. 2016

IL CANCELLIERE
Teresa Morfinelli

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Piero Primiceri

è copia conforme per uso
di notifica

Matera, 30. 9. 16



Il Cancelliere
Teresa Morfinelli

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Marco A. Saponara, procuratore come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Matera, ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso ex art. 414 cpc, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza:

- 1) al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e del suo legale rappresentante p.t., nel domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in Potenza alla Via XVIII Agosto n. 46, ivi spedendola mediante racc. a/r ai sensi di legge.

NOTIFICA MEDIANTE INVIO DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN DATA		
R A C C	27 OTT. 2016	A. R.
Dott. FILIPPO SPADA FUNZIONARIO U.N.E.P. TRIBUNALE DI MATERA		

- 2) all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Dirigente e del suo legale rappresentante p.t., nel domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in Potenza alla Via XVIII Agosto n. 46, ivi spedendola mediante racc. a/r ai sensi di legge.

NOTIFICA MEDIANTE INVIO DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN DATA		
R A C C	27 OTT. 2016	A. R.
Dott. FILIPPO SPADA FUNZIONARIO U.N.E.P. TRIBUNALE DI MATERA		

- 3) all'Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, in persona del Dirigente e del suo legale rappresentante p.t., nel domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in Potenza alla Via XVIII Agosto n. 46, ivi spedendola mediante racc. a/r ai sensi di legge.

NOTIFICA MEDIANTE INVIO DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN DATA		
R A C C	27 OTT. 2016	A. R.
Dott. FILIPPO SPADA FUNZIONARIO U.N.E.P. TRIBUNALE DI MATERA		

40k9 After

TRIBUNALE DI MATERA

UFFICIO U.N.E.P.

_____ Creo.

SPECIFICA
ATTOESENTE

L. 533/75. Lavoro

L. 37/191 C. 61 P.

L. 50/2001 art. 17

L. Data 2016

Diritto 2016

Esattore C. _____

Importo C. 23,10

ES _____

Totale 30,89

17 OCT 2016

Ufficiale Giudiziario

